



Allegato "B" al Repertorio 5029 Raccolta 3435

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA E. T. S.

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

È costituita un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA E.T.S.**", in sigla "**A.N.S.I. ETS**" ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 (d'ora innanzi CTS) e successive modificazioni e integrazioni che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

L'Associazione, già costituita il 10 dicembre 1946, e riconosciuta quale Ente morale con decreto del 21 marzo 1949 n. 216, è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria ed è ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ed in particolare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui **all'articolo 5 del DLGS 117/2017**, ed in particolare le attività di cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A tale scopo l'associazione intende promuovere e sostenere:

- iniziative con lo scopo di realizzare un modello di Scuola sempre più partecipativo e funzionale. In questo ambito si pone lo scopo di contribuire alla formazione ed all'informazione di giovani e studenti responsabili, competenti, consapevoli del contributo individuale necessario alla crescita complessiva del Paese;

- la qualificazione ed il miglioramento delle Istituzioni scolastiche e la realizzazione di un rinnovato umanesimo della società civile, accrescere nei genitori, nei dirigenti scolastici e

Registrato a Napoli 2
il 23/05/2023
al n.20383 serie 1T

nei docenti la responsabilità e la consapevolezza del loro ruolo, strategico, per la crescita e lo sviluppo socio economico del Paese.

- promuovere obiettivi di crescita professionale, culturale e di ricerca adeguati alla evoluzione delle conoscenze e delle competenze del mondo del lavoro;

- porre in essere ogni utile iniziativa per ideare e realizzare nuove forme di apprendimento, la loro concreta sperimentazione ad opera dei docenti, dirigenti, genitori, studenti e dei soggetti, pubblici e privati, del mondo del lavoro, delle attività produttive e della ricerca.

A tal fine le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere la formazione ai propri associati in servizio e non, per il loro inserimento nel mondo del lavoro, per l'aggiornamento e la progressione professionale di tutti i docenti e dirigenti della scuola statale e non statale di ogni ordine e grado attraverso tutte le possibili iniziative;

- pianificare ed organizzare corsi, seminari, attività didattiche nonché, attività facoltative e aggiuntive,

- promuovere e realizzare anche iniziative educative, culturali, editoriali, ricreative, sportive e similari

- Condurre e promuovere ricerche e studi su temi istituzionali, economici e sociali;

- elaborare e realizzare opere e pubblicazioni, condurre una rivista periodica;

- istituire premi e borse di studio in favore di studenti/studiosi meritevoli e di soggetti che si sono distinti per la propria opera al servizio della collettività;

- garantire e tutelare l'immagine, i diritti, e gli interessi dei lavoratori dipendenti del comparto istruzione nonché di tutti i lavoratori assimilati con rapporto di lavoro presso le istituzioni scolastiche pubbliche di cui al D.lgs.n°165/2001 e s.m., e private; l'A.N.S.I. anche presentando richieste al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della attribuzione dei codici di ritenuta sindacale dei lavoratori delle scuole pubbliche, utili all'accertamento diretto a favore di A.N.S.I. ETS della rappresentatività sindacale prevista dall'art 43 e s.m. del D.lgs.n°165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).

L'A.N.S.I. ETS si avvale delle proprie articolazioni territoriali per la realizzazione degli scopi statuari attraverso le convenzioni di cui al regolamento di attuazione del presente Statuto;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

L'associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con l'adesione, l'associazione accetta per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative, nel rispetto delle prescrizioni del CTS.

L'associazione costituita per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, sopra indicate, può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-

munque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8 del CTS.

ARTICOLO 4 - PARITÀ DI GENERE

L'A.N.S.I. ETS riconosce la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica quale strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.

Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari. Per la promozione e la realizzazione di politiche attive di genere è prevista la costituzione di comitati di coordinamento a livello nazionale e territoriale.

ARTICOLO 5 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI

Il logo nazionale è quello di seguito indicato, depositato e registrato.



A.N.S.I. ETS Associazione Nazionale Scuola Italiana

Le articolazioni territoriali sono denominate Comitati e sono obbligate ad utilizzare solo ed esclusivamente il logo registrato, differenziato solo con il nome del Comune nel quale è ubicato il Comitato stesso. La carta intestata è unica ed identica a quella nazionale e deve riportare gli estremi della sede territoriale (via, telefono, mail,).

Il sito internet di ogni Comitato deve essere comunicato ed inserito nel sito web nazionale www.ansi.it.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro - nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 4 del CTS - che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Gli associati partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le domande di ammissione vanno rivolte al Presidente Nazionale e saranno esaminate dall'Ufficio di Presidenza che delibererà sull'accoglimento delle medesime entro 90 giorni dal ricevimento.

Le iscrizioni decorrono a far data dalla comunicazione dell'accettazione a cura del Segretario generale, seguita dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Gli Aderenti sono tenuti a versare all'atto di ammissione la quota di contribuzione annuale stabilita dal Congresso.

La domanda va presentata compilando la modulistica predisposta dall'Ufficio di Presidenza ovvero:

- Scheda anagrafica corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Atto costitutivo dell'Ente/COMITATO e documenti del suo rappresentante;
- per i COMITATI richiesta di riconoscimento

La modulistica è disponibile sul sito ufficiale dell'ANSI www.ansi.it.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'Ufficio di Presidenza deve entro novanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione/scioglimento o per altre cause di cessazione previste dalla normativa.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo del divieto di assoggettamento dell'Ente al controllo, alla direzione e al coordinamento da parte dei soggetti esclusi. La qualifica di associato dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. L'associato ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa e di eventuali corrispettivi specifici il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione;

- cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statuari e partecipare alle attività sociali.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUZIONI

I contributi a cui sono tenuti gli Associati per il funzionamento dell' A.N.S.I. ETS sono deliberati ogni quattro anni dal Congresso Nazionale, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza ed in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Nazionale.

Le quote contributive devono essere versate da tutti gli Aderenti entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione alla A.N.S.I. ETS non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

ARTICOLO 10 - ASSOCIATO VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 11 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

1. La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata all'Ufficio di Presidenza e produce effetto con la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

- per *decadenza automatica*: la morosità nel versamento della quota associativa annuale per oltre 60 giorni dalla chiusura dell'anno sociale comporta la decadenza automatica. Il Tesoriere e/o il Responsabile Amministrativo è tenuto a sollecitare telefonicamente e/o a mezzo mail, ai recapiti comunicati all'atto della richiesta di adesione l'eventuale stato di morosità gli associati che versano in tale condizione (decadenza automatica) entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per sanare la posizione. In caso di inerzia da parte di questi ultimi, decorsi 10 giorni dal sollecito, si perfeziona la decadenza dalla qualità di socio. La decadenza automatica e la conseguente annotazione a libro soci deve essere dichiarata dal Consiglio Nazionale. Il socio decaduto può essere riammesso su presentazione di nuova domanda di adesione;

- *esclusione*: *deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale*, nei confronti dell'associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato;

- *decesso del Socio* : *in tal caso* gli eredi non hanno alcun diritto nell'ambito associativo.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal *Consiglio Nazionale*, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al *Consiglio Nazionale*, a mezzo raccomandata o

PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere

garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di associato.

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea Nazionale (detta anche Congresso Nazionale)

b) Consiglio Nazionale;

c) Presidenza Nazionale;

d) Vice Presidente e Vice Presidente Vicario;

e) Segretario Generale;

f) Tesoriere;

g) Comitato Tecnico Scientifico;

h) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d. Lgs. 117/2017;

i) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d. Lgs. 117/2017;

l) Collegio dei probiviri.

Gli organi sociali ed i collegi di controllo e garanzia hanno durata quadriennale e possono essere riconfermati.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 13 - Assemblea Nazionale o Congresso Nazionale

1) L'Assemblea Nazionale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) Il Congresso Nazionale:

- approva, entro il 30 giugno, il bilancio dell'esercizio precedente ed il conto preventivo dell'esercizio successivo; il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio Nazionale.

- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Presidente/Tesoriere, visionata dal Segretario Generale

- nomina il Presidente che resta in carica per 4 anni

- nomina i componenti del Consiglio Nazionale con le rispettive cariche;

- delibera le direttive di ordine generale della A.N.S.I. ETS e su ogni argomento inerente alla gestione ordinaria e straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Nazionale;

- approva tutti i regolamenti;

- delibera le modifiche del presente statuto;

- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto;

- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio della A.N.S.I. ETS;

- nomina l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;

- nomina il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;

- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio nazionale per motivi di urgenza;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3) La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.

4) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5) Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

6) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10) Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno 8 (otto) giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

Il Congresso Nazionale è validamente costituito in seduta ordinaria in prima convocazione quando è presente più della metà degli Associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Ciascun Associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nel Congresso Nazionale con delega. Ogni delegato può avere un massimo di due deleghe.

Le designazioni dei delegati devono essere effettuate entro e non oltre quindici giorni rispetto alla data di convocazione del Congresso Nazionale e comunicate a mezzo mail all'A.N.S.I. Nazionale.

In occasione di ogni Congresso Nazionale verrà istituito apposito Regolamento per la disciplina dei lavori da svolgere a cura della Commissione all'uopo nominata dall'Ufficio di Presidenza.

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, espressamente indicata, dal Vicepresidente vicario che lo sostituisce e ne fa le veci, affiancato dal Segretario della A.N.S.I. ETS con funzione verbalizzante o in mancanza ad altro soggetto nominato dal Congresso Nazionale ovvero ad un Notaio ove richiesto.

Le riunioni del Congresso Nazionale vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione delle sedute spetta al Segretario o suo delegato. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Le delibere assunte dal Congresso Nazionale vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 14 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato.

2) L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per deliberare le modifiche statutarie o la trasformazione o fusione dell'associazione con altri enti aventi scopo analogo occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli associati

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di liquidazione il Congresso Nazionale nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

5) La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO NAZIONALE- COMPOSIZIONE E PROCEDURA ELETTIVA

Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è formato un minimo di 7 ad un massimo di 25 componenti compreso il Presidente ed i Vice Presidenti.

Il Consiglio Nazionale è così composto:

- 1) Presidente Nazionale dell'A.N.S.I. ETS;
- 2) Vice-Presidenti (di cui uno Vicario);
- 3) Segretario Generale;
- 4) Tesoriere;
- 5) Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dal Congresso Nazionale in seduta ordinaria e restano in carica per un periodo di 4 anni ovvero fino all'effettivo rinnovo da parte del Congresso.

Può candidarsi a Consigliere Nazionale solo il socio maggiorenne, in regola il versamento annuale della quota associativa, che risulti iscritto da almeno due anni all'Associazione Nazionale o ad un Comitato alla stessa associato e purché la sua candidatura sia presentata da almeno due Comitati Cittadini della competente Macro Area di riferimento.

La nomina dei componenti del Consiglio è riservata all'Assemblea nel rispetto tassativo del

divieto di controllo di direzione e di coordinamento da parte di soggetti esclusi di cui all'articolo 4 comma 2 del CTS; in particolare in ossequio all'articolo 4, comma 2, del CTS sopra citato, e della Nota Circolare N. 2243 del 4 marzo 2020 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli associati esclusi ai sensi della normativa richiamata non possono esprimere, né individualmente né congiuntamente, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione.

L'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e sono eletti coloro che risulteranno fra i primi quindici che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. A parità di preferenze, precede chi ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Qualora uno o più consiglieri (fino ad un massimo di tre) perdano la qualità di socio o si dimettano dall'incarico il Consiglio, su richiesta del Presidente, provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione chiedendo la convalida dell'integrazione alla prima assemblea.

Il Consiglio Nazionale approva la cooptazione fino al massimo di tre membri, individuati dall'Ufficio di Presidenza, con poteri di Consiglieri Nazionali Onorari, da scegliersi fra esperti e persone di spiccate qualità morali e professionali.

CONSIGLIO NAZIONALE COMPETENZE:

Il Consiglio Nazionale si riunisce per l'approvazione del bilancio e per la programmazione delle attività.

È facoltà del Consiglio Nazionale conferire deleghe particolari ad uno o più consiglieri per la costituzione di Commissioni di lavoro e di approfondimento di determinati temi o per progetti ed iniziative ad hoc dell'Associazione, di cui danno comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

All'interno del Consiglio Nazionale il Presidente designa il Segretario generale ed il Tesoriere.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Il Consiglio Nazionale:

- predisporre il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

I documenti predisposti dal Consiglio Nazionale e dal Tesoriere sono consegnati al Collegio dei Revisori, ove istituito, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte del Congresso Nazionale al fine di consentire la predisposizione del parere;

- predisporre una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'esercizio;

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

- partecipa alla stesura dei regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre al Congresso Nazionale per relativa approvazione;

Il Consiglio Nazionale formula ed approva il Regolamento dell'Associazione A.N.S.I.;

- delibera sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile, dall'ufficio di Presidenza, per il perseguimento degli scopi della A.N.S.I. ETS ;

- nel caso di dimissioni, nell'arco temporale tra un Congresso e l'altro, Il Consiglio nomina le cariche dimissionarie che restano in carica fino al Congresso, fino ad un massimo di tre;

nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio non dovesse applicare lo Statuto ed il Regolamento e non dovesse rispettare quanto previsto dalla Legge, il consiglio potrà rimuovere e sostituire con votazione a maggioranza le cariche che restano valide fino al congresso, sempre nei limiti di tre consiglieri.

Il Consiglio Nazionale, prima di indire la convocazione del Congresso Nazionale, costituisce nel proprio seno un Comitato Organizzativo al quale viene affidato l'incarico di predisporre un Regolamento che disciplini tutte le operazioni congressuali. Detto Comitato può coincidere con il Consiglio di Presidenza o può essere composto da tre Consiglieri Nazionali designati dallo stesso Consiglio;

Il Regolamento ha efficacia limitata allo specifico Congresso Nazionale da indire, viene approvato dal Consiglio Nazionale che, nella stessa seduta, determina l'ordine del giorno, la data e il luogo dei lavori congressuali.

IL PRESIDENTE NAZIONALE: ELEZIONE E COMPETENZE

Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la legale rappresentanza innanzi ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di presidenza, del Consiglio nazionale e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale, vigila sull'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Nazionale per la relativa ratifica.

In particolare:

cura che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;

convoca il Congresso Nazionale;

convoca il Consiglio Nazionale, presiedendone le riunioni;

insedia il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

emana il provvedimento di riconoscimento dei Comitati Cittadini;

può conferire procure speciali ai Vice-Presidenti, Presidenti dei Comitati ed ai Consiglieri, per affari e per tempi determinati;

conferisce deleghe/mandati/incarichi a dipendenti e/o soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

può istituire dipartimenti e/o uffici speciali nominandone i responsabili e conferire incarichi speciali a membri del Consiglio Nazionale o anche ad esperti esterni all'Associazione;

aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

determinare e deliberare i rimborsi delle spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

nomina i Commissari Straordinari;

nomina i Delegati da invitare al Congresso;

emette i provvedimenti di estinzione volontaria o di esclusione dei Comitati;

nomina i consiglieri cooptati nel Consiglio Nazionale;

nomina i Coordinatori di macro Area;

procede all'assunzione di personale dipendente e ne valuta la tipologia contrattuale;

conferisce deleghe ai dipendenti;

conferisce deleghe ai Consiglieri.

I VICE-PRESIDENTI: ELEZIONE E COMPETENZE

I Vice-Presidenti sono eletti dal Congresso Nazionale.

Uno di essi, su designazione del Presidente, ha funzione vicaria in caso di assenza o impedimento espressamente dichiarati dal Presidente stesso.

In caso di assenza o impedimento scritta e motivata, anche, del vicario subentra un altro Vice-Presidente.

I Vice-Presidenti assolvono, inoltre, i compiti che il Presidente conferirà loro per affari e per tempi determinati. Possono sovrintendere a Dipartimenti e/o ad uffici speciali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale, sovrintende a tutta l'attività amministrativa dell'Associazione ed esegue i provvedimenti assunti dagli organi centrali. La sua carica è compatibile con rapporti di dipendenza lavorativa.

In particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio;
- b) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente,
- c) svolge compiti organizzativi; coordina le attività dei vari uffici e le riunioni periodi-

che di staff;

- d) tiene rapporti con le Amministrazioni/Istituzioni pubbliche sia centrali che periferiche, in particolare riguardo all'espletamento delle pratiche autorizzative e concessive, previste dalla legge, a favore dell'Associazione A.N.S.I. A.P.S. ETS e degli stessi associati ovvero strategie di marketing e mecenatismo culturale al fine di reperire risorse per l'Associazione A.N.S.I. ETS ;
- e) in attuazione delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Nazionale, coordina le diverse attività dell'Associazione su tutto il territorio nazionale, cura ed assicura le relazioni con le altre associazioni e le Istituzioni;
- f) Effettua le attività di audit nell'interesse degli associati;
- g) sovrintende alla pianificazione dei singoli progetti in relazione alla gestione:
 - 1) della qualità culturale e della sostenibilità economica;
 - 2) dei rapporti con le istituzioni e le associazioni culturali del territorio;
 - 3) della raccolta fondi presso istituzioni, imprese e privati;
 - 4) delle pubbliche relazioni con istituzioni e partner nazionali ed internazionali;
- h) cura la redazione, la stampa e la diffusione di tutte le pubblicazioni dall'Associazione A.N.S.I.ETS. Verifica ed approva le eventuali pubblicazioni, anche sui canali web, delle articolazioni territoriali dell'A.N.S.I. ETS e di tutti i soci che utilizzano il logo marchio dell'ANSI e che queste siano in linea con le finalità statutarie dell'Associazione stessa;
- i) compie tutto quanto necessario, utile ed opportuno, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto degli organi centrali sovraordinati, per il buon ed efficiente andamento dell'Associazione.
- j) con facoltà di delega del Presidente effettua i pagamenti ed è eventualmente delegato all'operatività bancaria;
- k) Il Segretario Generale informa trimestralmente dei risultati della propria attività l'Ufficio di Presidenza, nonché il Presidente Nazionale.

IL TESORIERE-ECONOMO

Il Tesoriere-Economo svolge compiti di natura contabile in concerto con il Responsabile Amministrativo (ove nominato).

Attua le direttive dell'Ufficio di Presidenza in materia economica: a tal fine raccorda la propria attività con quella del Segretario Generale, per i profili amministrativi e con quella del Collegio dei Revisori (ove nominati), per i profili di legittimità, degli impegni di ordine economico.

Predisporre il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo, accompagnandoli con una relazione illustrativa per il relativo esame da parte degli organi competenti.

Cura tutte le operazioni relative al tesseramento e all'inventario dei beni dell'Associazione.

Dei risultati della propria attività informa costantemente il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è così composto:

Presidente

Vice Presidenti

Segretario Generale

L'Ufficio di Presidenza si riunisce all'occorrenza, su convocazione del Presidente.

L'ufficio di Presidenza è organo esecutivo dell'Associazione.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ciascuno per la propria competenza, spetta l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, in attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Congresso Nazionale.

In particolare, l'Ufficio di Presidenza:

delibera su tutti gli atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria;

deliberare in merito all'ammissione dei Soci;

consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedura selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Contratti di Rete tra imprese, o altre modalità simili o assimilate;

delibera sulla gestione dei fondi dell'Associazione ed effettua proposte in merito alla determinazione delle quote associative, nonché sugli eventuali contributi straordinari utili alla vita associativa;

definisce le linee operative di iniziative, delle attività e degli obiettivi di lavoro da realizzare in ogni Macro Area e nei singoli territori;

istituisce e preserva il Registro Nazionale degli Attestati e/o dei Titoli Conferiti delle attività formative validate ed espletate;

Riceve e custodisce i rendiconti con il verbale di approvazione (bilancio) dei Comitati Territoriali Esamina ed esprime parere vincolante, a salvaguardia dell'Associazione, sulle relazioni e sui rendiconti economico/finanziari dei Comitati, trasmessi dai Coordinatori di Macro Area al Segretario Generale che li sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;

predispone l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Nazionale;

rilascia il certificato di attestazione e/o eventuale titolo, autorizza le attività ed i percorsi formativi attivati dai Comitati Territoriali;

Coordina e controlla tutte le procedure dell'Ufficio Legale, al quale darà autorizzazione per le procedure legali.

COMMISSIONI E DELEGHE

Per il conseguimento dei propri scopi ed al fine di migliorare il funzionamento della propria attività, il Presidente dell' A.N.S.I. ETS può costituire Commissioni con specifiche attribuzioni (lavoro, legalità, attività produttive, ricerca, pari opportunità, giovani etc.).

Possono far parte delle Commissioni gli Associati in regola con il versamento annuale della quota associativa, di comprovata esperienza in materia ed esperti e/o consulenti esterni di documentata competenza nei relativi settori.

Le Commissioni, i responsabili ed i componenti delle Commissioni sono nominati dall'Ufficio di Presidenza. Le Commissioni durano in carica il tempo necessario all'espletamento del lavoro affidatogli e sono rieleggibili.

Le Commissioni sono così costituite:

- Presidente,
- Vicepresidente;
- Responsabile scientifico;
- gruppo di lavoro (persone fisiche, soggetti pubblici e/o privati anche esterni).

Il Presidente della Commissione viene designato dal Presidente dell'A.N.S.I. ETS

I Responsabili delle Commissioni sono tenuti a sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il programma delle attività.

Le Commissioni hanno il compito di approfondire le tematiche locali e regionali connesse alle materie di rispettiva competenza al fine di consentire all'Associazione di elaborare proposte a vantaggio dell'intera comunità scolastica e dei propri associati.

Le Commissioni possono elaborare anche proprie proposte concrete da sottoporre all'approvazione dell'ufficio di presidenza della A.N.S.I. ETS;

l'Ufficio di presidenza può delegare ai Presidenti delle Commissioni proprie attribuzioni dandone mandato di rappresentanza presso enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività ed il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Le norme di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO(Organo di consulta)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.

È composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio per la durata di quattro anni, mandato rinnovabile.

Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell'Associazione, è un organo consultivo.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio per la durata di quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio (senza voto) con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle deliberazioni che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.

Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può nominare l'organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.
Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 18 - BILANCIO

1. Il Consiglio Nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare.
2. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.
3. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
5. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.
6. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 19 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 20 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f) raccolte pubbliche di fondi

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:
 - a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 - d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
 - e) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione
5. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 22 – RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Congresso Nazionale.

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere anche non soci dell'Associazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto e di sanzionare la violazione delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati, gli organi e gli enti operanti nell'ambito dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ARTICOLO 25 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE – COMITATI CITTADINI

L'Associazione si articola su base territoriale nei seguenti livelli: Nazionale e Territoriale.

Quando motivi geografici e organizzativi lo consigliano, gli iscritti di più circoscrizioni confinanti possono confluire in un'unica Articolazione, denominata Comitato.

I Comitati sono Enti dotati di propria soggettività giuridica e della conseguente autonomia amministrativa e patrimoniale, della quale sono responsabili sia in sede civile che penale.

ARTICOLO 26 - COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO

I Comitati A.N.S.I. sono costituiti da almeno 11 associati e devono costituirsi con le formalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione dello stesso.

I Comitati devono adottare lo Statuto tipo proposto dall'ANSI Nazionale.

Il Comitato così costituito, è obbligato a chiedere il riconoscimento alla Presidenza Nazionale e successivamente a tale riconoscimento e conseguente iscrizione nel libro soci è tenuto a versare il contributo associativo annuale.

Le domande di riconoscimento vanno rivolte al Presidente Nazionale e saranno esaminate dall'ufficio di Presidenza che delibererà sull'accoglimento delle medesime entro 90 giorni dal ricevimento, motivando in caso di diniego, e con ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

Alla domanda di riconoscimento va allegato Il verbale di costituzione del Comitato, l'elenco nominativo dei singoli associati al Comitato, ed una apposita scheda anagrafica, compilata, per ciascuno di essi, completa di documento di riconoscimento e della dichiarazione spontanea di estraneità a condanne penali non disdicevoli per l'Associazione, pena la irricevibilità della domanda medesima.

Nelle aree metropolitane sarà possibile costituire più Comitati.

Il Comitato ottenuto il riconoscimento recepisce lo Statuto ed il Regolamento ai attuazione dell'ANSI.

I Comitati sono obbligati ad inviare annualmente all'Ufficio di Presidenza ed al Segretario Generale ed al Tesoriere, a tutela dell'Associazione A.N.S.I. ETS ed al fine di darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la seguente documentazione:

- copia delle attività di cassa;
- dei bilanci, preventivo e consuntivo, approvati in conformità delle disposizioni legislative in materia, entro dieci (10) giorni dall'approvazione degli stessi, *pena la decadenza del Comitato*;
- Relazione annuale delle attività svolte.

Le Articolazioni Territoriali o Comitati **non possono**:

- ricorrere all'utilizzo di account di posta elettronica difforme da quello utilizzato dall'Associazione;
- utilizzare una pagina web differente da quella Nazionale;
- per regolamentare le loro attività, riferirsi a propri statuti e/o regolamenti, ma sono obbligate a recepire su base territoriale lo Statuto tipo conforme allo Statuto Nazionale ed approvato dal Congresso Nazionale ed ad adottare il logo A.N.S.I. ETS - registrato e depositato - previa autorizzazione;
- adottare loghi/marchi non conformi a quello depositato.

ARTICOLO 27 - I PRESIDENTI DEI COMITATI

Nelle rispettive aree di competenza territoriale i Presidenti delle Articolazioni Territoriali hanno ciascuno per il proprio Comitato le stesse attribuzioni e gli stessi compiti del Presidente Nazionale.

Sono i legali rappresentanti del Comitato che presiedono, i Direttori delle attività formative, dei servizi e di ogni altra attività aggiuntiva che il Comitato espleta e/o eroga su quel territorio.

ARTICOLO 28 - I SEGRETARI ED I TESORIERI dei Comitati

I Segretari e i Tesorieri delle Articolazioni Territoriali hanno, in ambito provinciale, le stesse attribuzioni e gli stessi compiti, previsti per il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale.

ARTICOLO 29 – I COORDINATORI DI MACROAREA (C.T.A)

I Coordinatori territoriali di macroarea sono quattro ed operano nelle seguenti macroaree

- **Area Nord** (*Emilia Romagna – Friuli – Liguria – Lombardia – Piemonte – Trentino - Veneto - Valle d'Aosta*)
- **Area Centro** (*Lazio – Marche – Toscana - Umbria*)
- **Area Sud** (*Abruzzo - Basilicata – Molise - Campania - Puglia- Calabria*)
- **Isole** (*Sicilia - Sardegna*)

I Coordinatori territoriali di Macro Area sono nominati dal Presidente Nazionale. Essi durano in carica 4 anni alla stregua degli organi sociali dell'Associazione stessa e sono rieleggibili.

I Coordinatori Territoriali curano l'area organizzativa di competenza, d'intesa con il Segretario Generale al quale sono funzionalmente subordinati, coordinandola al suo interno e nelle relazioni con l'esterno, in particolare modo tra la famiglia, la scuola ed i giovani, artt. 1 e 2 dello Statuto.

Recepiscono dal Segretario Generale la linea operativa di azione e gli obiettivi di lavoro da realizzare nelle singole macro aree.

Svolgono una funzione di collante tra l'Ufficio di Presidenza ed i singoli Comitati Territoriali di competenza.

Ad essi è affidata una verifica di primo livello delle attività, anche finanziarie, e dei servizi erogati dai Comitati dell'area di riferimento, di cui relazionano al Segretario Generale.

Unitamente ai Comitati Territoriali analizzano e individuano i bisogni della macroarea di competenza per la progettazione di servizi mirati e/o innovativi da sottoporre al vaglio del Segretario Generale per l'elaborazione e la pubblicazione di report semestrali affidati al comitato tecnico scientifico.

ARTICOLO 30 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

L'A.N.S.I. ETS mantiene rapporti con le associazioni similari, nazionali ed estere, e si fa promotrice di una intesa stabile fra loro per il miglior raggiungimento del fine comune, secondo i principi costitutivi, a vantaggio delle finalità che persegue, l'Associazione.

ARTICOLO 31 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO LEGALE NAZIONALE

E' istituito quale organo statutario dell'A.N.S.I. ETS, designato dall'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio Legale Nazionale, che persegue le finalità di assistenza e consulenza, a favore di tutte le strutture nazionali e ai Comitati Territoriali con riferimento alle attività statutariamente previste.

L'Ufficio si occupa altresì di esprimere pareri anche con riferimento alle varie problematiche scolastiche del personale docente e non, delle istituzioni scolastiche pubbliche e private.

A tal fine presso L'Ufficio Legale è costituito un osservatorio di Diritto Scolastico Nazionale ed Internazionale composto da esperti di diritto scolastico, designati dal Responsabile dell'Ufficio Legale Nazionale, con riferimento ai vari settori di cui possono far parte avvocati, professori, dirigenti scolastici ed altre personalità del mondo della scuola.

L'A.N.S.I. ETS potrà costituirsi in giudizio per le sue finalità istituzionali, tramite il proprio Ufficio legale o con studi convenzionati, per la tutela di interessi e diritti dei propri iscritti o associati, in servizio a qualsiasi titolo presso le istituzioni scolastiche pubbliche, o private e/o parificate.

L'Ufficio Legale Nazionale è alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza al quale dovrà riferire per ogni azione legale.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci.
2. L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con fini analoghi o di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

Firmato: Raffaele Bonanni - Chiara d'Ambrosio - notaio - sigillo

Ricevuta del: 23/05/2023 ora: 18:42:11

Utc: 1684860129159619

Utc_string: 2023-05-23T18:42:09.159619+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 23/05/2023

Ora invio: 18:42:09

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 5029

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 190796554

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: DMBCHR72L65F839P

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 356,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: DMBCHR72L65F839P

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 5029/3435 (del codice fiscale: DMBCHR72L65F839P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 20383 del 23/05/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro	